

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANDI di CHIAVENNA, AMORUSO, ARNOLDI, ARRIGHI, ASCIERTO, BAIAMONTE, BENEDETTI VALENTINI, BIONDI, BORNACIN, BORRIELLO, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CARDIELLO, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CRISTALDI, DELL'ANNA, FRAGALÀ, DANIELE GALLI, GALLO, GIRONDA VERALDI, GRIMALDI, IANNUCCILLI, LA GRUA, LAMORTE, LA STARZA, LISI, LO PRESTI, LUPI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MARRAS, MASSIDDA, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MILANATO, MISURACA, ANGELA NAPOLI, PANIZ, ANTONIO PEPE, LUIGI PEPE, PEZZELLA, RAMPONI, SAGLIA, SANZA, SERENA, SPINA DIANA, STRANO, TAGLIALATELA, TARANTINO, TARDITI, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZORZATO

Incentivi economici e fiscali in favore del cinema italiano

Presentata il 30 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Risulta urgente e necessario equiparare le nostre opere cinematografiche a quelle degli altri Paesi dell'Unione europea.

Si è infatti dimostrata esigenza improrogabile delle legislazioni europee in materia cinematografica una salvaguardia del prodotto interno che non si traduca esclusivamente in misure restrittive nei riguardi dei *film* provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Le cinematografie di Germania, Francia, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Spagna si stanno ampiamente giovando di provvedimenti che hanno introdotto misure di incentivazione, talvolta sostenute da una flessibilizzazione delle quote di schermo.

La provata efficacia dei citati provvedimenti ha indotto tutti questi Paesi a

rinnovarli e ad aggiornarli, almeno per il prossimo quinquennio, in senso ancora più favorevole allo sviluppo dell'industria cinematografica.

Rispetto alle cinematografie dei Paesi citati, la nostra industria cinematografica deve essere messa in condizione di recuperare il ritardo accumulato e di ritrovare la dimensione artistica, culturale e di mercato dei suoi anni migliori.

Per raggiungere un simile obiettivo è indispensabile imprimere un'energica e decisiva spinta propulsiva all'intero settore.

La presente proposta di legge intende affiancarsi alle varie iniziative — prese qualche anno fa a sostegno di alcuni segmenti del panorama cinematografico — ma si basa sulla consapevolezza della necessità di « coinvolgere nell'opera di ri-

lancio tutte indistintamente le categorie » che lavorano nel e per il cinema italiano, nella coscienza dell'inopportunità di provvedimenti che nell'intento di tutelare alcune componenti ne penalizzino altre.

Si tratta di una premessa essenziale poiché su di essa si misura la volontà reale di uscire dalle generiche dichiarazioni di intenti, di superare preclusioni ideologiche e di « intervenire nel concreto, incisivamente e trasversalmente », da un capo all'altro del variegato e prezioso universo di professionalità che costituiscono il vero patrimonio del nostro cinema e della nostra cultura.

La presente proposta di legge prevede un sistema di agevolazioni per le persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia che intendano reinvestire i loro utili nel settore cinematografico. Tale sistema è articolato diversificatamente a seconda che le persone fisiche e giuridiche interessate appartengano al mondo della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, o provengano da settori diversi da quello dello spettacolo.

La proposta di legge istituisce, inoltre, una nuova identità — la « quota di diffusione » — intesa a garantire un'effettiva presenza nelle sale delle pellicole prodotte, tramite l'acquisizione di giorni di programmazione.

Si tratta di una misura che, a differenza di altri provvedimenti a carattere più spiccatamente impositivo, gratifica il lavoro dei produttori, autori e tecnici, senza penalizzare l'attività degli esercenti in quanto assicura loro un introito minimo in linea con quello medio consentito dalle sale utilizzate nello stesso periodo dell'anno precedente.

Senza impedire, naturalmente, che una volta esauriti i giorni di programmazione sostenuti dalla quota di diffusione, la programmazione stessa possa continuare qualora il riscontro degli incassi effettivi del *film* sia tale da considerare conveniente un prolungamento, a prescindere da ogni forma di sostegno.

La proposta di legge disciplina, quindi, le forme in cui simili provvedimenti sono applicabili anche a *film* coprodotti insieme

ad imprese di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Essa prevede, infine, la possibilità di applicare la quota di diffusione anche ai *film* sostenuti dal finanziamento statale. Lo scopo è di evitare il ripetersi dei numerosi casi — che spesso rappresentano occasione di frustrazione e di contrarietà per autori e produttori — in cui a *film* prodotti con encomiabili intenti non si offre la possibilità di misurarsi con il pubblico, svuotandoli così, di fatto, della loro stessa ragione d'essere.

Le ipotesi formulate nella presente proposta di legge si ispirano alla logica — generalmente conosciuta come l'istituto del *tax-shelter* — che, per mezzo di misure di defiscalizzazione e di reinvestimento degli utili, ha dato un impulso straordinario a molte delle cinematografie cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Del resto, autorevoli rappresentanti di numerose forze politiche hanno già affermato, nelle precedentemente citate dichiarazioni di intenti, che a tale logica sarebbe utile e opportuno rifarsi.

Ma la proposta di legge amplia ed integra i dettami di quell'impostazione con misure specifiche mirate a colmare carenze tipicamente nazionali pericolosamente sul punto di diventare croniche, che si manifestano nel paradosso di un numero di *film* prodotti che non trovano uscita nelle sale o, se la trovano, non se ne avvantaggiano.

Essa avvantaggia indistintamente tutte le categorie professionali che operano nel mondo del cinema ed è in grado di provocare un poderoso ritorno occupazionale sul cinema stesso e sul suo indotto.

Se ne giovano i produttori che hanno utili da reinvestire. Se ne giovano quelli che non ne hanno ma che possono fungere da punto di riferimento per capitali provenienti da altri settori dello spettacolo o da settori diversi da quello dello spettacolo o, infine, da privati.

Se ne giovano i distributori per i medesimi motivi.

Se ne giova la trasparenza delle rispettive contabilità.

Se ne giovano gli esercenti che vedono dilatarsi la stagione cinematografica. Essi possono, così, aprirsi alle fonti più disparate di sperimentazione commerciale e sono garantiti dai rischi che queste altrimenti comportano.

Se ne giovano gli autori: sia che realizzino *film* commerciali, per il sicuro aumento della produzione; sia che realizzino *film* di impegno; poiché, come già in passato i momenti di congiuntura favorevole hanno dimostrato, un incremento dei capitali disponibili allarga gli orizzonti degli imprenditori fino a comprendere le opere di prestigio.

Se ne giovano i registi esordienti, per le cui opere prime o seconde si ricorre prevalentemente al finanziamento statale, in quanto possono finalmente avere la garanzia che le loro fatiche avranno il riscontro di un pubblico pagante.

Ma, soprattutto, se ne giovano i rappresentanti delle categorie che sono, da sempre, uno degli assi portanti della nostra industria cinematografica e che rischiano di sparire, così come sono già spariti, negli ultimi anni, i grandi depositi

di arredamento, di costumi e di scenografie; alcuni stabilimenti di sviluppo e di stampa e molti teatri di posa, costretti a trasformarsi in garage o in centri commerciali. Si tratta delle migliaia di tecnici e maestranze per i quali la proposta di legge può rappresentare un'inversione di rotta poiché, da anni, i più celebri e qualificati emigrano verso altre cinematografie, mentre i meno noti o meno fortunati ripiegano su un lavoro sempre più dequalificato.

E, in ultimo, ma non per ultimo, se ne giova il pubblico nel suo complesso che potrà godere di un'offerta di *film* più vasta, differenziata e distribuita nel tempo.

Anche in questo ambito il nostro mercato cinematografico si accomunerebbe a quello degli altri Paesi europei e non, nei quali le nuove uscite si succedono nell'arco di tutto l'anno senza soluzione di continuità.

Questa è una proposta di legge innovativa e trasparente, per riportare sviluppo, occupazione e prestigio al cinema italiano. Una legge concepita per chi vi lavora e per chi lo ama.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Oggetto).

1. La presente legge ha per oggetto:

a) la determinazione di agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico;

b) le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera *a)* al *film* cinematografico, ovvero ai lungometraggi ed ai cortometraggi in pellicola, a soggetto, documentari o di animazione, di nazionalità italiana, e al *film* cinematografico realizzato in coproduzione, maggioritaria o minoritaria, con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

ART. 2.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico da parte delle imprese cinematografiche).

1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) la parte non superiore all'80 per cento degli utili dichiarati da imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, impiegata indifferentemente nella produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi *film* dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

ART. 3.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico da parte delle imprese estranee al settore).

1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la parte non superiore al 60 per cento degli utili dichiarati da imprese operanti in settori diversi da quello dello spettacolo, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi *film* dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

ART. 4.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico da parte di privati).

1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF la parte non superiore al 40 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione, diffusione, con proiezione in sala, di nuovi *film* dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

ART. 5.

(Ambito di applicazione delle agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico).

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 competono fino alla concorrenza

del costo del *film*, delle spese di distribuzione e delle quote di diffusione di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Quote di diffusione).

1. Le imprese o le associazioni di imprese che utilizzano le agevolazioni di cui alla presente legge per il reinvestimento nel settore cinematografico devono obbligatoriamente destinare il 20 per cento dell'ammontare della somma reinvestita all'acquisizione di giorni di programmazione.

2. Il numero di giorni di programmazione è determinato dividendo il 20 per cento di cui al comma 1, denominato « quota di diffusione », per la media degli incassi giornalieri conseguiti, nell'anno precedente a quello di uscita del *film*, dai cinema delle città le cui sale si intende utilizzare, nel bimestre corrispondente.

3. L'ammontare giornaliero della quota di diffusione è sommato all'incasso effettivo conseguito dal *film* nei giorni di programmazione corrispondenti e concorre a formare l'introito complessivo della sala. Tale introito è ripartito secondo le percentuali previste dalle disposizioni vigenti tra produttore, distributore, esercente, Società italiana degli autori ed editori e Stato.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche ai *film* realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea. In tale caso la quota di diffusione deve essere calcolata sull'ammontare degli utili che l'impresa nazionale o l'associazione di imprese nazionali intende investire nel *film* di coproduzione e deve essere utilizzata per acquisire giorni di programmazione dello stesso *film* sul territorio nazionale.

ART. 7.

(Determinazione dei criteri per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico).

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 non possono eccedere il reddito

imponibile delle imprese al netto degli ammortamenti calcolati con un'aliquota massima.

2. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito dalle imprese.

3. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente dalle imprese in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire nel settore cinematografico ai fini di cui alla presente legge.

4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 deve essere unito il progetto di massima degli investimenti recante, altresì, la data di inizio del *film* e il termine di ultimazione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla diffusione dello stesso.

5. Per usufruire delle agevolazioni, il *film* e le attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla diffusione dello stesso, devono essere iniziati entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa e devono essere conclusi entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

6. La data di inizio del *film*, la data di ultimazione delle attività relative alla diffusione nelle sale stabilita ai sensi del comma 5 e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione, distribuzione e diffusione del *film* nelle sale, devono essere comprovati mediante idonea documentazione.

ART. 8.

(Determinazione dei criteri per l'applicazione della quota di diffusione ai film sostenuti dal finanziamento statale).

1. Le imprese cinematografiche che, per la copertura di una parte o di tutto il costo di produzione del *film* e delle relative spese di distribuzione, sono ammesse alla concessione dei mutui o si avvalgono del fondo speciale di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 45 della legge 4 novembre

1965, n. 1213, e successive modificazioni, possono utilizzare le agevolazioni previste dalla presente legge per finanziare la quota di diffusione fino alla misura del 20 per cento dell'ammontare del medesimo mutuo o del fondo speciale.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le imprese cinematografiche possono reinvestire i propri utili o ricorrere a finanziamenti di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Nell'ipotesi di finanziamenti di soggetti terzi prevista al comma 2, tali soggetti acquisiscono la qualifica di produttori associati e ad essi spetta una quota di proventi in misura corrispondente al capitale investito.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata e applica una soprattassa annua pari al doppio dell'imposta non pagata.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

